



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N.66

del 11 Aprile 2022

SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE](#)



Comunicazioni del Comitato Regionale

SEGRETERIA

NUOVE EMAIL LND ABRUZZO

Al fine di rendere più funzionale i contatti tra le asd e la segreteria del comitato regionale Abruzzo si è provveduto ad individuare per ciascuna area o servizio della segreteria stessa assegnando ad ognuna di esse uno proprio indirizzo email ed uno specifico interno telefonico

Si invitano pertanto le ASD ad utilizzare correttamente le mail e la numerazione interna del centralino.

EMAIL LND ABRUZZO

Si rimettono, di seguito, gli indirizzi mail dedicati alle diverse aree per le quali si suggeriscono a titolo esemplificativo l'ambito di riferimento:

amministrazione.abruzzo@lnd.it – Amministrazione

tesseramento.abruzzo@lnd.it –Tesseramento

comunicazione.abruzzo@lnd.it –Comunicazione

formazione.abruzzo@lnd.it –Formazione

c11maschile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11

c5.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 5

c11femminile.abruzzo@lnd.it –Gare Calcio a 11 Femminile

attivitagiovanileabruzzo@lnd.it Attività Giovanile

beachsoccer.abruzzo@lnd.it –Beach Soccer

esport.abruzzo@lnd.it –Esport

rappresentative.abruzzo@lnd.it –Club Abruzzo Rappresentative

segreteria.abruzzo@lnd.it –Segreteria (da utilizzarsi solo per gli ambiti non ricompresi nella email precedenti)



Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO,AVV. ANDREA MARINO E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DELL'11.4.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FERRI FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA PENNESE CALCIO / ATLETICO FRANCAVILLA, DISPUTATA IL 27.3.2022 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE "C" (C.U. n° 62 del 31.3.2022 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Atletico Francavilla ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Ferri Federico perché colpiva con uno schiaffo sul volto un calciatore avversario a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco.

La società appellante ha dedotto l'involontarietà del gesto, in quanto, mentre il Ferri era in possesso di palla, un calciatore avversario alle sue spalle lo tratteneva per un braccio e quindi, cercando di divincolarsi dalla trattenuta nel tentativo di ripartire prontamente con l'azione di gioco, lo colpiva accidentalmente al volto ma, resosi conto dell'accaduto, chiedeva comunque immediatamente scusa all'avversario.

Osserva la Corte che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, l'appello può essere accolto in quanto il comportamento censurato non può certo qualificarsi violento o grave, per avere il Ferri colpito l'avversario in modo accidentale.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di ridurre a due giornate la squalifica inflitta al calciatore Ferri Federico, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.



C.U. N.66 del 11.4.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACADEMY FRENTANA 2020 AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 100,00; INIBIZIONE PRESIDENTE VALERIO VALERIO FINO AL 27.4.2022) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ACADEMY FRENTANA 2020 / LA CANTERA GISSI, DISPUTATA IL 23.3.22 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 (C.U. n° 34 del 31.3.2022 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

Con appello del 5.4.2022, la società A.S.D. Academy Frentana 2020 ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

“Euro 100,00 ACADEMY FRENTANA 2020

Poichè, a fine gara, persone non identificate ma riconducibili alla Società, entravano indebitamente all'interno del recinto di gioco, nei pressi degli spogliatoi, generando ulteriore clima di tensione;

VALERIO VALERIO (ACADEMY FRENTANA 2020)

Poichè a fine gara discuteva animatamente con l'allenatore della squadra avversaria, offendendosi a vicenda e generando ulteriore clima di tensione. La sanzione disciplinare è aggravata visto l'importante ruolo educativo ricoperto”.

La società appellante ha contestato gli addebiti, in quanto nulla sarebbe accaduto al termine della gara e nessun estraneo si sarebbe introdotto nei pressi degli spogliatoi.

Rileva la Corte, preliminarmente, che l'appello deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: quanto all'ammenda, perché sottoscritto dal sig. Valerio Valerio, Presidente della società, sfornito dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 9 comma II C.G.S., in quanto colpito da provvedimento disciplinare dell'inibizione proprio con il provvedimento impugnato in questa sede; quanto all'inibizione, poiché non impugnabile quale sanzione a tempo inferiore a un mese ai sensi dell'art. 137 C.G.S.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello siccome inammissibile, confermando la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. PESCISSEROLI AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; SANZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ EX ART. 35 COMMA VII C.G.S.; SQUALIFICA CALCIATORE DARBOE GIBLIRIL FINO AL 30.05.2025) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SANPELINESE / PESCISSEROLI, DISPUTATA IL 27.3.22 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 38 del 31.3.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello del 6.4.2022, la società A.S.D. Pescasseroli ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

“Esaminato il referto arbitrale nel quale si rileva che:

- al 10' del secondo tempo l'Arbitro decretava la sospensione definitiva della gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 1 a 1, a causa della condotta violenta del sig. Darboe Gibril, calciatore del Pescasseroli, che dopo essere stato espulso per aver rivolto insulti nei confronti del pubblico, colpiva con una manata sul volto l'Arbitro, mettendogli le dita negli occhi e il palmo sul setto nasale, tale da causare allo stesso un dolore che non gli consentiva di continuare a dirigere la gara;

- al Direttore di Gara, recatosi successivamente al Pronto Soccorso, veniva diagnosticato una lieve contusione alla piramide nasale e uno stato di ansia, con una prognosi di tre giorni;



C.U. N.66 del 11.4.2022**DELIBERA**

A) di infliggere alla Società PESCASSEROLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 in favore della Società SANPELINESE;

B) di squalificare il calciatore della Soc. Pescasseroli Sig. DARBOE GIBRIL fino al 30/05/2025; Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell'art. 35 c. 7 CGS (c.u. n. 104/A della FIGC del 17.12.2014)".

La società appellante ha contestato gli addebiti e chiesto l'annullamento della squalifica, l'annullamento della sanzione amministrativa e la ripetizione dei minuti mancanti di gara.

In via preliminare e pregiudiziale, la Corte ritiene l'appello inammissibile poiché depositato oltre il termine di cui all'art. 76 comma III C.G.S., con conseguente preclusione del suo esame nel merito.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello siccome inammissibile, confermando la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS MARSICA EST AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE AURELI DANILO FINO AL 31.12.2024 E L'APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 7 C.G.S. (C.U. N. 104/A F.I.G.C. DEL 17.12.2014) SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA UNITED L'AQUILA – VIRTUS MARSICA EST, DISPUTATA IL 13.3.22 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 36, DEL 17.3.22 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Virtus Marsica Est ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"Perchè a seguito di provvedimento disciplinare di espulsione, reagiva dapprima insultando e minacciando gravemente il Direttore di Gara, poi portatosi a ridosso dello stesso lo colpiva con un pugno sulla spalla e subito dopo alla caviglia con i tacchetti. La condotta violenta non si ripeteva solo grazie al fatto che l'Arbitro prontamente si allontanava ed intervenivano i calciatori della squadra avversaria in suo soccorso che bloccavano fisicamente il calciatore Aureli Danilo. Quest'ultimo, inoltre, tentava in tutti i modi di divincolarsi continuando a pronunciare frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del Direttore di Gara. Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell'art. 35 c. 7. CGS (C.U. N. 104/A della FIGG del 17.12.2014)".*

Ha dedotto l'appellante l'insussistenza dei presupposti per una squalifica pari o superiore a due anni, in quanto l'art. 35 C.G.S. subordina l'irrogazione della sanzione all'esistenza di lesioni personali attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, nella specie inesistente. Ha invocato, inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti consistite nella non recidività del proprio tesserato in quaranta anni di attività sportiva e la "familiarità" del direttore di gara con la squadra avversaria, atteggiamento che avrebbe ingenerato nervosismo in tutta la compagine ospite, concludendo per la riduzione della squalifica e l'annullamento della sanzione amministrativa.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta dal primo Giudice al calciatore Aureli Danilo deve essere ridotta non essendo applicabile al caso di specie il IV comma dell'art. 35 C.G.S. (che prevede la sanzione minima di



C.U. N.66 del 11.4.2022

due anni) in assenza di certificazione medica, proveniente da struttura pubblica, che attesti l'esistenza delle lesioni subite dal direttore di gara.

Deve, invece, tenersi conto che, in assenza di tale certificazione, la sanzione minima da applicare è quella che prevede la squalifica di due anni.

Tenuto, peraltro, conto delle circostanze e dell'impossibilità di applicare l'attenuante invocata dall'appellante, ritiene la Corte che sia equo applicare all'Aureli la sanzione della squalifica fino al 17.12.2023.

Va, invece, confermata la sanzione a carico della società ex art. 35 comma VII C.G.S.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Aureli Danilo fino al 17.12.2023, confermando nel resto l'impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

APPELLO DELLA SOCIETA' AMATORI MARRUVIANA AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE FINA GIUSEPPE FINO AL 1.04.2023 , INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI MARRUVIANA / ORTIGIA, DISPUTATA IL 26.3.22 PER IL CAMPIONATO AMATORI AVEZZANO (C.U. n° 35 del 31.3.2022 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).

Con appello pervenuto l'11.4.2022, la società Amatori Marruviana ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:

-Si provvede a comminare la squalifica fino alla data del 1.4.2023 in quanto, come si evince dal referto arbitrale, il calciatore Fina Giuseppe si è reso responsabile della condotta prevista e sanzionata dall'art. 35 del Codice di Giustizia sportiva. Tale condotta si manifestava, sempre a far fede fino a prova a contraria, dal referto del giudice di gara, nella seguente modalità: "...Fina Giuseppe...espulso per rosso diretto perché dopo aver commesso fallo si scagliava contro di me venendomi addosso, minacciandomi di morte, insultandomi e mi sferrava quasi una testata sul naso colpendomi con la fronte. A fine primo tempo mi attendeva lungo la scalinata che porta verso gli spogliatoi continuando ad insultarmi e minacciarmi e tentava di aggredirmi, veniva allontanato dai compagni. A fine gara tentava di entrare nel mio spogliatoio cercando di aggredirmi e continuava ad insultarmi...pesantemente"-.

La società appellante ha chiesto l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica per insussistenza dei presupposti.

La Corte ritiene, rilevato che l'appello, peraltro pervenuto fuori termine, non è nemmeno stato ritualmente preceduto dal preannuncio di reclamo, il tutto in violazione dell'art. 76 commi II e III C.G.S., lo dichiara inammissibile.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello siccome inammissibile, confermando la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.



Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 11/4/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

